

PROGETTO DI LEGGE 432

“Disciplina del Consiglio per le pari opportunità ai sensi dell’art. 63 dello Statuto d’Autonomia della Lombardia”

Di iniziativa dei Consiglieri

Ardemia Oriani

Sara Valmaggi

Maria Grazia Fabrizio

Giuseppe Adamoli

Giuseppe Benigni

Franco Mirabelli

Riccardo Sarfatti

Dionigi Guindani

Arturo Squassina

Marcello Saponaro

Relazione

Il nuovo Statuto d'Autonomia della Regione Lombardia contiene due articoli dedicati alle pari opportunità e precisamente l'art. 11 "*Uguaglianza tra uomini e donne. Pari Opportunità*" e l'art.63 "*Consiglio per le pari opportunità*".

Questi due articoli indicano i principi e gli strumenti per il perseguimento dell'uguaglianza tra uomini e donne.

L'art. 11, in particolare, sottolinea l'impegno della Regione nel garantire le pari opportunità e nel promuovere la democrazia paritaria, anche attraverso norme per l'accesso alle cariche elettive, nel riequilibrio della rappresentanza negli organi di governo della Regione e nelle nomine negli enti dipendenti dalla Regione.

Per il perseguimento di questi obiettivi, lo Statuto prevede, inoltre, che il Consiglio Regionale istituisca un organismo autonomo, denominato *Consiglio per le pari opportunità*, con il compito di verificare l'applicazione delle norme antidiscriminatorie e l'attuazione del principio di parità negli atti di programmazione e legislazione generale e settoriale. Tale organismo opera, inoltre, per la diffusione della cultura di parità in Lombardia.

L'art. 63 prevede che la composizione e le funzioni del Consiglio per le pari opportunità siano stabilite con legge regionale.

A monte di tale scelta vi è la pregressa esperienza della Commissione per le Pari Opportunità istituita in applicazione della l.r. 16/92.

In un mutato contesto culturale, che ha visto affermarsi sempre più l'esigenza di un Assessore impegnato per le pari opportunità e la necessità di una chiara distinzione di ruoli tra Commissione e Giunta, lo Statuto ha spostato in seno al Consiglio la competenza di valutazione dell'attuazione della parità affidandola ad un nuovo organismo.

In tale quadro è utile disciplinare funzioni e composizione del Consiglio per le pari opportunità.

La scelta che si effettua è quella di avere una composizione altamente qualificata del Consiglio per le pari opportunità, le cui componenti, previste in un numero di cinque, devono essere in possesso di diploma di laurea, con comprovata esperienza e riconosciuta competenza, attestata anche da pubblicazioni scientifiche, negli ambiti di intervento riconducibili alle funzioni ed ai compiti del Consiglio pari opportunità.

La funzione del Consiglio pari opportunità acquista perciò una alta rilevanza di carattere tecnico e di competenza e meno di rappresentanza politica, consentendogli l'espletamento delle sue funzioni, tra cui la valutazione dello stato di attuazione nella Regione delle leggi statali e regionali inerenti la condizione femminile e l'espressione del parere obbligatorio sui progetti di legge regionali, contribuendo così all'adeguamento paritario della legislazione regionale.

Articolo 1 (Oggetto)

1. In attuazione dell'art. 63 dello Statuto, la presente legge disciplina il Consiglio per le Pari Opportunità, di seguito denominato CPO. Il Consiglio per le pari opportunità è un organismo autonomo, effettua la valutazione dell'applicazione delle norme antidiscriminatorie, nonché degli strumenti di programmazione e legislazione generale e settoriale, per verificare l'attuazione del principio di parità, e opera per la diffusione della cultura della parità in Lombardia.

Articolo 2 (Funzioni e compiti del CPO)

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 1, nonché sanciti dall'art. 11 dello Statuto, il Consiglio per le Pari Opportunità:

- a)** valuta lo stato di attuazione nella Regione delle leggi statali e regionali inerenti in via diretta o indiretta alla condizione femminile con particolare riferimento alle leggi in materia di lavoro, formazione professionale e servizi socio-sanitari. A tal fine può proporre agli organi competenti che vengano effettuate specifiche missioni valutative;
- b)** esprime parere obbligatorio sui progetti di legge, sugli strumenti di programmazione generale e settoriale della Regione, nonché sugli atti di carattere generale che abbiano rilevanza diretta o indiretta sulla condizione femminile;
- c)** fornisce indicazioni per la redazione dei documenti programmatici della Regione e formula proposte relative ai singoli settori dell'amministrazione regionale;
- d)** presenta al Consiglio e alla Giunta Regionale proposte per l'adeguamento della legislazione regionale;
- e)** promuove iniziative di diffusione delle informazioni acquisite nei confronti degli organismi istituzionali, del mondo del lavoro, della popolazione femminile, della opinione pubblica e ogni altra iniziativa utile al proseguimento dei compiti di cui all'articolo 1.

2. Entro il 30 ottobre di ogni anno il CPO trasmette all'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed alla competente commissione consiliare, di cui all'articolo 3, una relazione sull'attività svolta e dati e informazioni sulla applicazione delle norme antidiscriminatorie e sull'attuazione del principio di pari opportunità in Lombardia.

La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul portale web della Regione.

3. La commissione consiliare competente di cui all'articolo 2 è la Commissione Affari Istituzionali, che per l'analisi della relazione annuale è integrata da tutte le consigliere regionali. La commissione consiliare la trasmette, successivamente al suo esame, al Consiglio Regionale per la discussione e la presa d'atto.

4. Per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, il CPO opera in piena autonomia e può avvalersi direttamente della collaborazione di enti, organizzazioni ed istituzioni competenti o specializzate nelle materie sulle quali il CPO esprime parere.

5. Il CPO ha sede presso il Consiglio regionale che fornisce i locali e le risorse strumentali, Il CPO è supportato da una struttura tecnica istituita presso il Consiglio regionale.

Articolo 3 (Costituzione e composizione del CPO)

1. Il CPO è costituito con delibera dell'Ufficio di Presidenza ed è composto da cinque donne elette dal Consiglio regionale con voto limitato a tre.

2. Le componenti sono scelte tra donne in possesso di diploma di laurea in ambito giuridico, sociologico, economico, delle scienze politiche, con comprovata esperienza, nonché elevata e riconosciuta competenza, attestata anche da pubblicazioni scientifiche, negli ambiti di intervento riconducibili alle funzioni ed ai compiti del CPO.

La proposta di candidatura deve essere corredata da un *curriculum* dal quale risultino i predetti requisiti.

3. Qualunque cittadina, in possesso dei requisiti di cui al comma secondo, può presentare la propria candidatura.

4. Ai fini di cui al comma tre, entro novanta giorni dalle elezioni del Consiglio regionale, viene pubblicato apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno tre quotidiani aventi maggiore diffusione nella Regione. Le proposte di candidatura devono pervenire al Presidente del Consiglio regionale entro i termini indicati dall'avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Del CPO non possono fare parte coloro che ricoprono la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale, delle Comunità montane e della città metropolitana.

6. Il Comitato tecnico di valutazione verifica che le candidate siano in possesso dei requisiti indicati nell'avviso e dichiara inammissibili le candidature che ne sono prive.

7. Il CPO dura in carica fino alla scadenza ordinaria o anticipata della legislatura regionale ed esercita le sue funzioni fino all'elezione del nuovo CPO che deve comunque avvenire entro 120 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

8. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa o di dimissioni di un numero di componenti del CPO inferiore o pari a due, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione nell'ambito delle candidature già acquisite.

9. In caso di contestuale cessazione dalla carica per qualsiasi causa o di contestuale presentazione di dimissioni di un numero di componenti del CPO superiore o pari a tre, il Presidente del Consiglio regionale dichiara lo scioglimento dell'intero CPO. Il Consiglio regionale, qualora il provvedimento di scioglimento intervenga nei primi dodici mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al quarto comma, provvede alla nuova costituzione del CPO avvalendosi delle candidature già acquisite. Trascorso il suddetto termine di dodici mesi è pubblicato un nuovo avviso, ai sensi del quarto comma, a cura del Presidente del Consiglio regionale.

10. Le componenti del CPO sono eleggibili per sole due legislature anche se non consecutive; in caso di scioglimento anticipato, le componenti del CPO dichiarato sciolto prima della scadenza di cui al comma sette, possono essere nuovamente nominate all'interno della stessa legislatura, trattandosi di un unico mandato.

Articolo 4 (Ufficio di Presidenza)

1. Nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio entro trenta giorni dal decreto di costituzione, il CPO elegge al proprio interno l'Ufficio di Presidenza, costituito dalla Presidente e da una Vicepresidente.

2. La Presidente è eletta a maggioranza assoluta. Assume la carica di Vicepresidente la componente che abbia ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore rispetto alla Presidente.

3. La Presidente rappresenta il CPO nei rapporti con l'amministrazione regionale e con l'esterno, convoca e presiede le sedute del CPO.

4. La Vicepresidente collabora con la Presidente e la sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 5 (Sedute del CPO e sua convocazione)

1. Il CPO disciplina la sua attività, i tempi e le modalità di lavoro con un regolamento interno, approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.
2. La Presidente convoca la seduta con il supporto della struttura tecnica del Consiglio.
3. La convocazione del CPO può essere richiesta da un numero di componenti uguale o superiore a un terzo.
4. Per la validità delle sedute del CPO è necessaria la presenza della maggioranza delle componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza delle presenti.

Articolo 6 (Pareri del CPO)

1. Ai fini dell'esercizio della funzione di cui alla lettera b), primo comma, dell'art. 2, la Presidenza del Consiglio regionale cura la trasmissione degli atti al CPO. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto. Ove il parere non sia reso entro il suddetto termine, si intende favorevole.
2. Gli atti della Regione devono motivare, in ordine alle proposte, i pareri e le richieste pervenute dal CPO.

Articolo 7 (Rapporti con gli uffici regionali, con gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione e la società a partecipazione regionale)

1. La Giunta e gli Enti dipendenti dalla Regione e le società a partecipazione regionale forniscono, su richiesta del CPO, tutti i dati e gli elementi necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali del CPO stesso.
2. Al CPO non può essere opposto il segreto d'ufficio, le componenti del CPO e i funzionari ammessi alle sue sedute sono in ogni caso tenuti alla riservatezza in ordine alle informazioni ed ai dati acquisiti qualora gli stessi siano esclusi dal diritto di accesso a norma della *legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e della normativa regionale in materia.

Articolo 8
(Indennità di presenza, rimborso spese ed indennità di missione alle componenti il CPO)

1. Un apposito provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determinerà i compensi e le modalità di svolgimento delle attività.

Articolo 9
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri della presente legge si provvede annualmente ai sensi dell'art. 22 della l.r. 34/1978.

Articolo 10
(Abrogazione)

1. Ogni richiamo alla Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna deve intendersi riferito al Consiglio per le pari opportunità.

Sono abrogati i seguenti articoli della l.r. n. 16 del 2 maggio 1992:

art. 2;

art. 3, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7;

art. 4;

art. 5;

art. 7;

art. 8, comma 1;

art. 9;

art. 11;

art. 14

Articolo 11
(Norma transitoria)

1. Resta in carica, sino a scadenza naturale, la Commissione per le pari opportunità eletta precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

